

L. 21 marzo 1958, n. 259 (1).

Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (2).

(giurisprudenza)

1. In attuazione dell'art. 100, comma secondo, della Costituzione, al fine di sottoporre all'esame del Parlamento le gestioni finanziarie degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sugli enti stessi è regolata dalle disposizioni della presente legge.

2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:

a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una Pubblica Amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;

b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.

(giurisprudenza)

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro competente, gli enti per i quali sussistono le condizioni di cui all'art. 2 sono dichiarati sottoposti al controllo previsto dalla presente legge. Il decreto è comunicato per estratto ai singoli enti interessati (3).

Dal controllo sono esclusi gli enti d'interesse esclusivamente locale e quelli per i quali la contribuzione dello Stato sia di particolare tenuità, in relazione alla natura dell'ente ed alla sua consistenza patrimoniale e finanziaria, nonché gli enti ai quali la contribuzione dello Stato sia stata concessa in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale.

Qualora un ente sottoposto al controllo contribuisca nelle forme dell'art. 2 ad altro ente, è tenuto a darne notizia alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, per l'eventuale applicazione della presente legge all'ente che fruisce della contribuzione, tenuto conto dell'ammontare di questa e della particolare natura ed attività dell'ente.

Quando siano venute meno le condizioni di cui all'art. 2, è dichiarata cessata, con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo, la sottoposizione degli enti alla disciplina della presente legge.

4. Gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge debbono far pervenire alla Corte dei conti i conti consuntivi ed i bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni dei rispettivi organi amministrativi e di revisione, non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono.

Egualemente sono trasmesse alla Corte dei conti le relazioni degli organi di revisione che vengano presentate in corso di esercizio.

5. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato o delle aziende statali o degli enti pubblici che facciano parte, in quanto tali, dei collegi sindacali o di revisione degli enti destinatari delle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge, sono tenuti a fornire alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ogni informazione e notizia che essi abbiano facoltà di ottenere, a norma delle leggi o degli statuti, per effetto della loro appartenenza a detti organi sindacali di revisione.

6. Qualora la Corte dei conti ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti in base alle disposizioni degli artt. 4 e 5, può chiedere agli enti controllati ed ai Ministeri competenti informazioni, notizie, atti e documenti concernenti le gestioni finanziarie.

7. Non oltre i sei mesi successivi alla presentazione dei documenti di cui al primo comma dell'art. 4, la

Corte dei conti comunica alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati i documenti stessi e riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria.

8. [La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro per il tesoro ed al Ministro competente] (4).

(giurisprudenza)

9. Ai fini dell'adempimento, da parte della Corte dei conti, dei compiti di cui alla presente legge, è istituita una speciale Sezione in seno alla Corte stessa.

10. Al rendiconto generale dello Stato deve essere allegato un elenco completo degli enti sottoposti alla disciplina della presente legge.

11. I regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (5) e 30 marzo 1942, n. 442 (6), non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.

(giurisprudenza)

12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (7).

13. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza regolate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, ed agli Istituti di credito sottoposti a vigilanza dell'Ispettorato del credito.

(giurisprudenza)

14. Nulla è innovato a quanto dispone l'art. 21 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sull'istituzione della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (8).

(giurisprudenza)

15. Per gli enti sottoposti alla disciplina della presente legge, gli organi competenti provvederanno, entro sei mesi dalla comunicazione del decreto previsto dal primo comma del precedente art. 3, a modificare le norme concernenti la composizione dei collegi sindacali o degli organi di revisione escludendone i rappresentanti della Corte dei conti la cui partecipazione sia prevista in esecuzione delle norme di cui ai regi decreti 8 aprile 1939, n. 720 (9) e 30 marzo 1942, n. 442.

Elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della L. 21 marzo 1958, n. 259

Alla data del 31 marzo 1964 sono stati dichiarati sottoposti al controllo di cui al precedente art. 2, con vari decreti del Capo dello Stato, i seguenti enti:

- 1) Accademia nazionale dei Lincei.
- 2) Aero Club d'Italia.
- 3) Associazione italiana della Croce Rossa.
- 4) Associazione nazionale combattenti e reduci.
- 5) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra.
- 6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.
- 7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.
- 8) Associazione nazionale per il controllo della combustione.
- 9) Associazione nazionale vittime civili di guerra.
- 10) Automobil Club d'Italia.
- 11) Azienda portuale dei magazzini generali di Trieste.
- 12) Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
- 13) Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale.
- 14) Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
- 15) Cassa marittima meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
- 16) Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.
- 17) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.
- 18) Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.
- 19) Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti.
- 20) Cassa sottufficiali dell'Aeronautica.
- 21) Cassa sottufficiali della Marina militare.
- 22) Cassa ufficiali dell'Aeronautica.
- 23) Cassa ufficiali della Marina militare.
- 24) Cassa ufficiali dell'Esercito.
- 25) Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti delle scuole secondarie ed universitarie.

- 26) Centro nazionale per il catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
- 27) Centro sperimentale di cinematografia.
- 28) Comitato nazionale italiano per il collegamento fra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.).
- 29) Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell'unità d'Italia.
- 30) Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).
- 31) Commissariato anticoccidico di Catania.
- 32) Consiglio nazionale delle ricerche.
- 33) Consorzio autonomo del Porto di Genova.
- 34) Consorzio nazionale produttori canapa.
- 35) Ente autonomo degli spettacoli lirici all'Arena di Verona.
- 36) Ente autonomo del Flumendosa.
- 37) Ente autonomo del Porto di Napoli.
- 38) Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano.
- 39) Ente autonomo del Teatro comunale dell'Opera di Genova.
- 40) Ente autonomo del Teatro comunale di Bologna.
- 41) Ente autonomo del Teatro comunale di Firenze.
- 42) Ente autonomo del Teatro comunale "G. Verdi" di Trieste.
- 43) Ente autonomo dell'Opera di Roma.
- 44) Ente autonomo del Teatro "La Fenice" di Venezia.
- 45) Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo.
- 46) Ente autonomo del Teatro Regio di Torino.
- 47) Ente autonomo del Teatro S. Carlo di Napoli.
- 48) Ente autonomo "La Biennale di Venezia Esposizione Internazionale d'Arte".
- 49) Ente autotrasporti merci (E.A.M.).
- 50) Ente "Fondo per gli Assegni Vitalizi e straordinari al personale del Lotto".
- 51) Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.
- 52) Ente nazionale Assistenza Magistrale (E.N.A.M.)

- 53) Ente nazionale di assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.).
- 54) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.
- 55) Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche.
- 56) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.).
- 57) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
- 58) Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D. E.D.P.).
- 59) Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.).
- 60) Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
- 61) Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.).
- 62) Ente nazionale per la protezione degli animali.
- 63) Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.
- 64) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.).
- 65) Ente nazionale per l'educazione marinara.
- 66) Ente nazionale risi.
- 67) Ente nazionale serico.
- 68) Ente nazionale sordomuti.
- 69) Ente per le ville Venete.
- 70) Ente porto industriale di Trieste.
- 71) Ente portuale Savona-Piemonte.
- 72) Ente zolfi italiani (E.Z.I.).
- 73) Federazione italiana della caccia.
- 74) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani.
- 75) Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.
- 76) Fondazione assistenza e rifornimento per la pesca.
- 77) Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale di P.S.
- 78) Fondo previdenza sottufficiali dell'esercito.
- 79) Gestione I.N.A.-Casa.

- 80) Istituti fisioterapici ospedalieri.
- 81) Istituto centrale di statistica.
- 82) Istituto cotoniero italiano.
- 83) Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris".
- 84) Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.).
- 85) Istituto italiano per l'Africa.
- 86) Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).
- 87) Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali (I.N.A.D.E.L.).
- 88) Istituto nazionale di economia agraria.
- 89) Istituto nazionale di geofisica.
- 90) Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola".
- 91) Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
- 92) Istituto nazionale "G. Kirner".
- 93) Istituto nazionale per il commercio estero.
- 94) Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.)
- 95) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).
- 96) Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.).
- 97) Istituto nazionale per le conserve alimentari.
- 98) Istituto nazionale per lo studio della congiuntura.
- 99) Istituto per gli studi di politica internazionale.
- 100) Istituto per l'Oriente.
- 101) Istituto postelegrafonici.
- 102) Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.
- 103) Istituzione dei concerti del Conservatorio di musica "Pierluigi da Palestrina" Cagliari.
- 104) Istituzione dei concerti dell'Accademia di S. Cecilia.
- 105) Lega italiana per la lotta contro i tumori.
- 106) Opera nazionale assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.).

- 107) Opera nazionale ciechi civili.
- 108) Opera nazionale orfani di guerra (O.N.O.G.).
- 109) Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.).
- 110) Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e infanzia (O.N.M.I.).
- 111) Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti.
- 112) Provveditorato al Porto di Venezia.
- 113) Registro aeronautico italiano.
- 114) Registro navale italiano.
- 115) Servizio per i contributi agricoli unificati.
- 116) Società italiana per l'organizzazione internazionale (S.I.O.I.).
- 117) Società per azioni di navigazione "Adriatica".
- 118) Società per azioni di navigazione "Italia".
- 119) Società per azioni di navigazione "Lloyd Triestino".
- 120) Società per azioni di navigazione "Tirrenia".
- 121) Società per azioni "Linee marittime dell'Adriatico".
- 122) Società per azioni "Navigazione Alto Adriatico".
- 123) Società per azioni "Navigazione Toscana".
- 124) Società per azioni "Navisarma".
- 125) Società per azioni "Partenopea" di navigazione.
- 126) Società per azioni Rai-radiotelevisione italiana.
- 127) Società per azioni "SI.RE.NA." sicula regionale di navigazione.
- 128) Unione italiana ciechi.
- 129) Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
- 130) Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (U.N.U.C.I.).

Elenco degli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259

Alla data del 31 marzo 1964 sono stati dichiarati sottoposti al controllo di cui al presente articolo, con vari decreti del Capo dello Stato, i seguenti enti:

- 1) Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).

- 2) Commissariato per la gioventù italiana.
- 3) Ente acquedotti siciliani (E.A.S.).
- 4) Ente autonomo di gestione per il cinema.
- 5) Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie.
- 6) Ente autonomo di gestione per le aziende termali.
- 7) Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.
- 8) Ente autonomo esposizione universale di Roma (E.U.R.).
- 9) Ente autonomo fiera di Bolzano.
- 10) Ente autonomo per la Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo.
- 11) Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese.
- 12) Ente italiano della moda con sede in Torino.
- 13) Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.).
- 14) Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.).
- 15) Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia.
- 16) Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.).
- 17) Ente nazionale per le Tre Venezie.
- 18) Ente per la colonizzazione del Delta Padano.
- 19) Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-laziale.
- 20) Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.).
- 21) Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.).
- 22) Ente per la valorizzazione del Territorio del Fucino.
- 23) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania.
- 24) Ente siciliano di elettricità (E.S.E.).
- 25) Ente teatrale italiano (E.T.I.).
- 26) Fondazione figli degli italiani all'estero.
- 27) Fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.
- 28) Istituto della enciclopedia "G. Treccani".

- 29) Istituto nazionale delle assicurazioni (I.N.A.).
 - 30) Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.).
 - 31) Istituto Nazionale Luce.
 - 32) Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.).
 - 33) Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.
 - 34) Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).
 - 35) Istituto poligrafico dello Stato.
 - 36) Opera nazionale combattenti (O.N.C.).
 - 37) Opera nazionale per i pensionati d'Italia (O.N.P.I.).
 - 38) Opera per la valorizzazione della Sila.
 - 39) Segretariato nazionale per la montagna.
 - 40) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente autonomo del Flumendosa.
 - 41) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria ed agraria in Puglia e Lucania.
 - 42) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera Nazionale Combattenti.
 - 43) Sezione speciale per la riforma fondiaria presso l'Opera per la valorizzazione della Sila.
 - 44) Ufficio italiano dei cambi.
- (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1958, n. 84.
 - (2) In deroga a quanto disposto dalla presente legge, relativamente all'E.N.E.A., vedi l'art. 11, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, riportato alla voce Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.).
 - (3) Vedi elenco allegato.
 - (4) Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
 - (5) Riportato al n. C/II.
 - (6) Recante modifiche al R.D. 8 aprile 1939, n. 720.
 - (7) Vedi elenco allegato.
 - (8) Cassa per il Mezzogiorno.
 - (9) Riportato al n. C/II.